

## DOTAZIONE ORGANICA

### Settore amministrativo

	Cat./ qualifica		Posti previsti	Rapporto do lavoro	
C	istruttore amministrativo	Gianna Maritato	1 part-time	1 part-time	
C	istruttore polizia locale	vacante	1	Full-time	1 concorso esterno
B	esecutore amministrativo	Vacante	1 part-time	1 part-time	progressione
B	esecutore amministrativo	Vacante	1 part-time	1 part-time	progressione
B	esecutore amministrativo	Vacante	1 part-time	1 part-time	progressione
B	Esecutore autista	Vacante	1 part-time	1 part-time	progressione
A	operatore amministrativo	Marino Enza	1 part-time	1 part-time	
A	Operatore amministrativo	Fiorito Giovanna	1 part-time	1 part-time	
A	operatore amministrativo	Talarico Peppino	1 part-time	1 part-time	
A	Operatore autista	Perrotta Roberto	1 part-time	1 part-time	

### Settore contabile e tributi

D	istruttore direttivo-contabile	1/2 Maria Tenuta	1		
C	istruttore ufficio tributi	Splendore Antonietta	1 part-time	1 part-time	
B	Esecutore tributi	Bianco Adriana	1 part-time	1 part-time	

### Settore Tecnico

D	istruttore dir. tecnico - ing.	Caparelli Albenso	1	1	
C	Istruttore tecnico	vacante	1	Full-time	1 concorso esterno
A	operatori sett. tecnico	Baldino Franco	1 part-time	1 part-time	
A	operatori sett. tecnico	Baldino Massimo	1 part-time	1 part-time	
A	operatori sett. tecnico	Raimondi Domenico	1 part-time	1 part-time	
A	operatori sett. tecnico	Raimondi Pasqualino	1 part-time	1 part-time	
A	operatori sett. tecnico	Soria Angelo	1 part-time	1 part-time	
A	operatori sett. tecnico	Vignale Marcello	1 part-time	1 part-time	





# COMUNE di MONGRASSANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## BASHKIA E MUNGRASANËS

(PROVINÇA E KOSENXËS)

### DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14  
DATA 14.03.2022

**OGGETTO:** Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e richiesta contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1 febbraio 2022 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di: "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato". CUP B72E22001970001

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

MARIANI Ferruccio	SINDACO	PRESENTE
SACCO Giuseppe	VICE-SINDACO	PRESENTE
FALCO Luca Antonio	ASSESSORE	ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Santa Rosaria ALGIERI.

Assume la presidenza l'Avv. Ferruccio MARIANI in qualità di Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale e s.m.i.;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile del settore tecnico, esattamente specificata nel disposto del presente atto;

Riscontrata l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;

Preso atto dei pareri ex art. 49 del dlgs 267/2000;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare, e fare propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile settore tecnico avente come oggetto "Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e richiesta contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1 febbraio 2022 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di: "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato". CUP B7ZE22001970001", allegata al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale;

## PROPOSTA



# Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

PIAZZA TAVOLARO 2 - MONGRASSANO (CS)

☎ 0984/527209

[www.comune.mongrassano.cs.it](http://www.comune.mongrassano.cs.it)  
[tecnico@comune.mongrassano.cs.it](mailto:tecnico@comune.mongrassano.cs.it)

## Il Responsabile del Servizio

**OGGETTO:** Proposta di Giunta. Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e richiesta contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1 febbraio 2022 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di: "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato". CUP B7ZE22001970001

**VISTO** l'art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.;

**VISTO** il comma 52, ultimo periodo, del medesimo articolo 1 che stabilisce che: «Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»;

**VISTO** il comma 53-bis del ripetuto articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale fissa, per il biennio 2022- 2023, il seguente ordine prioritario di assegnazione dei contributi:

- a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;

**VISTO** il comma 53-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, introdotto dal comma 415 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che prevede che: «Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/02/2022 con il quale è stato approvato il Modello di istanza definito secondo apposita Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale gli enti locali comunicano la richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti di cui al comma 1 dell'art. 1;

**Premesso che**

- il Consiglio dell'Unione Europea, per far fronte agli effetti negativi generati dalla pandemia Covid19, ha costituito un nuovo sistema di finanziamento denominato "Recovery Fund", gestito dalla Commissione Europea con la dicitura di "Next Generation UE", assegnando all'Italia importanti risorse finanziarie;
- le risorse assegnate all'Italia sono inserite nel "PNRR", acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma "Next generation EU (NGEU)";
- il PNRR è suddiviso in 6 Missioni principali, e descrive le priorità di investimento per l'arco temporale 2021-2026, ponendosi quale obiettivo quello di rilanciare la struttura economica e sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale;
- il Piano, approvato definitivamente il 13 luglio 2021, prevede nello specifico una serie di investimenti e riforme in risposta alla crisi pandemica e si inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento, che includono non solo il Next Generation EU, ma anche finanziamenti della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, risorse ordinarie statali e risorse aggiuntive dedicate agli interventi complementari al PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, quindi, un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni italiani, che vanno dal digitale al turismo, dal miglioramento dell'organizzazione interna agli interventi sociali, che mirano a colmare i divari relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi e raggiungere i nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, intendendo programmare interventi del PNRR - *Missione M2C4 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni* - ha interessato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere, ai sensi l'art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N°50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato";

**VISTI** gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituiti dagli elaborati prescritti dall'art. 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 850 000,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 17 000,00
	<b>Importo TOTALE lavori</b>	<b>€ 867 000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B)</b>	<b>IVA sui lavori (10% su A)</b>	<b>€ 86 700,00</b>
<b>C)</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	
c.1	Prog. Definitiva/Esecutiva + CSP	€ 47 290,21
c.2	Direzione Lavori + CSE	€ 35 367,44
c.3	Supporto RUP per verifica progetto esecutivo	€ 16 889,36
c.4	Studio geologico e indagini	€ 12 936,78
c.5	Rilievi planaltimetrici	€ 2 814,89
c.6	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 18 765,95
c.7	Espropri e servitù	€ 15 000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 149 064,63</b>
<b>D)</b>	<b>ONERI PREVEDENZIALI</b>	
d.1	CASSA ING./ARCH./GEOLOGI/GEOMETRI	€ 5 132,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 5 132,00</b>
<b>E)</b>	<b>IMPREVISTI</b>	
e.1	Imprevisti	€ 30 840,11
	<b>Totale</b>	<b>€ 30 840,11</b>
<b>F)</b>	<b>Fondo per la progettazione e l'innovazione (2% su A)</b>	<b>€ 17 340,00</b>
<b>G)</b>	<b>IVA</b>	
g.1	IVA su spese generali ed oneri (22% su C + D)	€ 33 923,26
	<b>Totale</b>	<b>€ 33 923,26</b>
<b>H)</b>	<b>Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)</b>	<b>€ 10 000,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 333 000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1 200 000,00</b>

**Ritenuto lo studio di fattibilità tecnica ed economica meritevole di approvazione;**

**Dato atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere utilizzato da parte di questo Ente per richieste di finanziamento non avendo risorse in Bilancio;**

**Preso atto che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le Stazioni Appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;**

**Ritenuto che l'ing. Albenso Caparelli per il suo ruolo che ricopre presso l'Ufficio Tecnico Comunale abbia le adeguate competenze per espletare l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi;**

**Ritenuto altresì di dover procedere all'approvazione del progetto predisposto dall'ufficio tecnico comunale;**

**Visti**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.l.;
- .....il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora vigente
- Lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Propone**

**La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.**

1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei LAVORI di Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato" avente il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 850 000,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 17 000,00
	<b>Importo TOTALE lavori</b>	<b>€ 867 000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B)</b>	<b>IVA sui lavori (10% su A)</b>	<b>€ 86 700,00</b>
<b>C)</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	
c.1	Prog. Definitiva/Esecutiva + CSP	€ 47 290,21
c.2	Direzione Lavori + CSE	€ 35 367,44
c.3	Supporto RUP per verifica progetto esecutivo	€ 16 889,36
c.4	Studio geologico e indagini	€ 12 936,78
c.5	Rilievi planoaltimetrici	€ 2 814,89
c.6	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 18 765,95
c.7	Espropri e servitù	€ 15 000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 149 064,63</b>
<b>D)</b>	<b>ONERI PREVEDENZIALI</b>	
d.1	CASSA ING./ARCH./GEOLOGI/GEOMETRI	€ 5 132,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 5 132,00</b>
<b>E)</b>	<b>IMPREVISTI</b>	
e.1	Imprevisti	€ 30 840,11
	<b>Totale</b>	<b>€ 30 840,11</b>
<b>F)</b>	<b>Fondo per la progettazione e l'innovazione (2% su A)</b>	<b>€ 17 340,00</b>
<b>G)</b>	<b>IVA</b>	
g.1	IVA su spese generali ed oneri (22% su C + D)	€ 33 923,26
	<b>Totale</b>	<b>€ 33 923,26</b>
<b>H)</b>	<b>Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)</b>	<b>€ 10 000,00</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 333 000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1 200 000,00</b>

3. di inoltrare richiesta di contributo per €101'311,34 al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, per le spese di progettazione definitiva/esecutiva relative ai lavori di "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato" quale opera pubblica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
4. DI STABILIRE l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024;
5. di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Tecnica di avanzare richiesta di assegnazione del contributo secondo le modalità ed i termini indicati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 01/02/2022, ed adempiere a tutti gli atti necessari;
6. di nominare Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'ing. Albenso Caparelli;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Albenso Caparelli**

**Successivamente,**

**LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza, con separata unanime votazione

**DELIBERA**

Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Ferruccio MARIANI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to D.ssa Santa Rosaria ALGIERI



**Comune di Mongrassano**  
**Provincia di Cosenza**

**Pareri proposti di deliberazione della Giunta Comunale.**

**Oggetto: Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica e richiesta contributo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1 febbraio 2022 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di: "Costruzione della rete idrica nelle località Calderaro, Cataldo, Princivalle, Valle di Pietra, Cocchiato". CUP B72E22001970001**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Mongrassano, li 14.03.2022

*Il Responsabile del Servizio Tecnico*  
*F.to Ing. Albenso Caparelli*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità contabile.

Mongrassano, li 14.03.2022

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*F.to D.ssa Maria Tenuta*

**PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si attesta la relativa copertura finanziaria.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*D.ssa Maria Tenuta*

**NON COMPORTA SPESA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che la delibera in oggetto non necessita del parere contabile in quanto il suddetto provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

**PUBBLICAZIONE N.**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 02.05.2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, il 02.05.2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Ing. Albenso Caparelli

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

È stata trasmessa in elenco in data 02.05.2022 .....prot. n. 02548 ai Capigruppo consiliari (art.125,comma1,D.Lgs.267/00);

Dalla Residenza Municipale, il

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Ing. Albenso Caparelli

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**ATTESTA**

Che la presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 14.03.2022

• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, il 02.05.2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Ing. Albenso Caparelli

E' copia conforme all'originale. In carta semplice. per uso amministrativo.

Mongrassano, il 02.05.2022

.....

Il Responsabile della Pubblicazione  
Ing. Albenso Caparelli





# Comune di Mongrassano

## Provincia di Cosenza

### COPIA VERBALE DI SEDUTA del Consiglio Comunale

N.ro 47 Reg.Gen. Data 29/12/2021	OGGETTO: Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione": trasformazione in Azienda Speciale Consortile.
-------------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	MARIANI Ferruccio	Sindaco	x	
2	SACCO Giuseppe	Consigliere		x
3	STANCATI Oscar	Consigliere	x	
4	CARNEVALE Domenico	Consigliere	x	
5	FALCO Luca Antonio	Consigliere	x	
6	IULIANO Romina	Consigliere	x	
7	ZICCARELLI Francesco	Consigliere	x	
8	PERROTTA Albano	Consigliere		x
9	POSTERARO Francesco	Consigliere	x	
10	DIODATI Angelo Pietro	Consigliere	x	
11	SINOPOLI Dino	Consigliere	x	

Presenti 9 assenti 2

Partecipa il ViceSegretario Comunale D.ssa Maria TENUTA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI Avv. Ferruccio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare il sopra indicato punto posto all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 05/01/1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la legge regionale 03/10/1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione del Servizio Idrico Integrato";

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza alle previsioni recate dalla richiamata legge regionale n. 10/97:

- in data 26/02/2003 è stata costituita la società "SoRiCal S.p.A."; successivamente, in data 13/06/2003 è stata stipulata tra la Regione Calabria e la SoRiCal S.p.A. la "Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili" (cfr. art. 40);
- con deliberazione n. 71 del 27/12/1997 del Consiglio Provinciale di Cosenza è stata approvata la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Calabria 1 - Cosenza", per l'organizzazione della gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione, nello stesso Ambito provinciale (cfr. art. 41);

### DATO ATTO CHE:

- in considerazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 della legge n. 448/2001, in data 27/06/2003 - rep. 61109, è stata costituita la Società Cosenza Acque S.p.A., con sede in Cosenza, per "la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione", ovvero per lo svolgimento delle attività riportate all'art. 4 dello Statuto sociale;
- con deliberazione n. 3 del 30/06/2003, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 - Cosenza" ha affidato alla Società Cosenza Acque la gestione del servizio idrico integrato;
- nonostante l'intervenuto affidamento, la Convenzione di disciplina dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato non è stata mai sottoscritta;
- l'evoluzione del richiamato art. 35, comma 5, trovava riferimento nel D.L. 269/2003, laddove veniva sancito che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessavano, comunque, entro il 31/12/2006 "... senza necessità di apposita deliberazione dell'Ente affidante";
- l'articolo 113, del D.Lgs. 267/2000, rubricato "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", al comma 5, lettera c) prevedeva espressamente che *"L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: ... c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*;
- in ottemperanza alle previsioni recate dall'art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, con deliberazione n. 1 del 31/01/2007, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 - Cosenza" ha stabilito di convertire la Società Cosenza Acque S.p.A. e di scegliere quale forma di gestione, appunto, quello di cui al medesimo disposto normativo;
- con deliberazione n. 3 del 28/11/2007 della Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 - Cosenza" è stato affidato alla Società Cosenza Acque S.p.A. il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 152/2006, in uno con l'approvazione dello Schema di Convenzione di gestione del servizio e del relativo disciplinare tecnico;

- l'affidamento disposto in favore di Cosenza Acque, così per come deliberato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Delibera n. 29 del 09/06/2010), è risultato essere coerente alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali;
- la Società Cosenza Acque S.p.A. non è mai divenuta operativa;

VISTA la legge 26/03/2010, n. 42, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", con la quale:

- è stata disposta "... decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché considerato nullo ogni atto dalle medesime compiuto";
- è stata demandata alle Regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge regionale n. 34 del 29/12/2010, ed in particolare l'art. 47, rubricato "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato", commi 2 e 3, che espressamente prevedono "2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. 3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio ...";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque del 01/06/2016 – rep. 84909, con la quale è stato disposto lo scioglimento innanzi tempo e la messa in liquidazione della Società;

VISTO il d.lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 18/05/2017, n. 18, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la richiamata legge regionale n. 18/2017 è stata istituita l'Autorità Idrica della Calabria, quale ente di governo per il servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale individuato con legge regionale 29/12/2010, n. 34, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- l'Autorità Idrica della Calabria è un ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria;
- l'Autorità Idrica della Calabria svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'ARERA, già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito, ai sensi della legislazione vigente;
- l'Autorità Idrica della Calabria, a norma del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 9 della legge regionale n. 18/2017, provvede, in particolare:
  - alla scelta della forma di gestione;
  - all'approvazione del Piano d'Ambito;
  - all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
  - all'affidamento del servizio idrico integrato al gestore;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 1 del 29/05/2018, a seguito delle operazioni di voto di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18/2017, si è preso atto della composizione dell'Assemblea dell'Autorità;

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 4 del 30/11/2020 è stata disposta la nomina del Direttore Generale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 6 del 28/12/2020 è stata disposta la nomina del Revisore Unico dei Conti;

con ciò definendo gli organi dell'Autorità, ovvero rendendo la stessa operativa;

**CONSIDERATO, altresì, CHE:**

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 5 del 30/11/2020 è stata individuata nella modalità c.d. "in house" la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale regionale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 8 del 28/12/2020 è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del Piano d'Ambito;

**VISTA** la nota prot. 28855 del 26/08/2021, con la quale il Presidente della Provincia di Cosenza, per le motivazioni nella medesima riportata, in qualità di Presidente della Conferenza di Zona dell'Autorità Idrica della Calabria per la Provincia di Cosenza, componente dell'Assemblea della medesima Autorità e socio di Cosenza Acque, ha rappresentato ai Comuni soci di Cosenza Acque un percorso finalizzato all'affidamento del servizio in tempi certi e definiti, con l'obiettivo di generare le condizioni di certezza di accesso ai fondi dedicati al settore ed in particolare a quelli messi a disposizione dalla Programmazione Nazionale e Comunitaria 2021 - 2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**CONSIDERATO CHE** detto percorso, così per come riportato nella sopra richiamata nota prot. 28855/2021, prevede che la Società Cosenza Acque, una volta revocata la liquidazione, può essa stessa costituire il centroide di aggregazione degli altri Comuni Calabresi, alla quale l'Autorità Idrica della Calabria potrebbe affidare il servizio per i segmenti a valle della grande distribuzione, nelle more della ripubblicizzazione di So.Ri.Cal.;

**VISTA** la Deliberazione n. 39 del 23/11/2021, dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria, avente ad oggetto "Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Ambito Territoriale Ottimale "Calabria". Definizione del percorso per l'affidamento del servizio idrico integrato e individuazione dell'affidatario", in uno con i relativi atti allegati;

**VISTA** la nota prot. 39707 del 25/11/2021 con la quale il Presidente della Provincia di Cosenza ha rimesso ai Comuni soci di Cosenza Acque lo Statuto sociale e la bozza della deliberazione da assumersi da parte dei Consigli comunali, in uno con la Deliberazione n. 39 del 23/11/2021 dell'Autorità Idrica della Calabria che definisce le modalità per l'implementazione intorno alla medesima Società, del nuovo gestore del servizio idrico integrato su base territoriale regionale;

**CONSIDERATO CHE** la Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021, in uno con la Relazione allegata:

- evidenzia l'interesse pubblico correlato alla revoca della liquidazione della Società Cosenza Acque e della trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile, e definisce le modalità per l'implementazione intorno alla medesima Società, opportunamente variata nella denominazione in forza del nuovo respiro territoriale che la stessa dovrebbe rappresentare, del percorso che possa rendere la stessa il baricentro di aggregazione degli altri Comuni calabresi e lo *strumento di avvio* per la costituzione del gestore del servizio idrico integrato per i segmenti distribuzione, fognatura, depurazione;
- individua quale figura giuridica più idonea per l'avvio del percorso di affidamento del servizio idrico integrato quella dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

- declina i passaggi amministrativi necessari per la costituzione del soggetto gestore del servizio idrico integrato per i segmenti "reti di distribuzione, raccolta reflui e depurazione", in uno con i relativi atti da assumere;
- prevede, altresì, la sottoscrizione da parte dei Comuni soci di Cosenza Acque e degli altri Comuni della Calabria, di un fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale patrimonio netto della Società Cosenza Acque, come da comunicazione del Liquidatore del 16/11/2021, presenta un saldo positivo di € 24.261,39;
- il valore aggiunto rappresentato dalla Società Cosenza Acque è quello di avere già superato le fasi di costituzione e di aderenza ai disposti di legge, nonché di avere già un nucleo di 88 Comuni nella compagine societaria;
- la riqualificazione della stessa Società sveltisce e semplifica il processo, oramai irreversibile, dell'affidamento del servizio, con il con il triplice positivo effetto di generare le condizioni per l'accesso ai fondi europei, altrimenti non utilizzabili, ridurre il water service divide e sterilizzare possibili azioni governative di esercizio di poteri sostitutivi;
- questo Comune, Socio della Società Cosenza Acque, per quanto precede, intende mettere a disposizione di tutti i 404 Comuni Calabresi la medesima Società, quale "strumento" di avvio per la creazione del nuovo soggetto gestore d'ambito, atteso che, ai sensi del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) e del TUSP (D.Lgs. 175/2016), la partecipazione dei Comuni è presupposto indispensabile per l'affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE** il Comune di Mongrassano partecipa con n. 882 azioni alla Società Cosenza Acque S.p.A., per un valore di capitale di € 529,20, corrispondente a circa 0,243% del suo capitale sociale;

**CONSIDERATO CHE:**

- i Comuni calabresi, in relazione alla forma societaria individuata dell'in house providing, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla costituzione di un soggetto, la cui idoneità ad assumere il servizio dovrà essere valutata dall'Autorità Idrica della Calabria;
- è necessario procedere, successivamente e senza indugio, all'elaborazione di un Piano Economico-Finanziario di Ambito;
- i tempi prospettati dal Governo Nazionale e dall'Autorità Idrica della Calabria, per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione a valere sulla Programmazione Nazionale e Comunitaria 2021 - 2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal ReAct Eu, sono estremamente ristretti;

**RITENUTO**, per tutto quanto precede:

- di dovere condividere il percorso declinato nella Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria n. 39 del 23/11/2021;
- che la figura giuridica ritenuta più idonea per l'avvio del percorso, così per come declinato, è quella dell'Azienda speciale consortile, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- che occorre altresì procedere alla sottoscrizione del fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità;
- detta partecipazione per il Comune di Mongrassano, in considerazione della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, è pari ad € 1.636,00 , da versarsi in tre annualità;

**CONSIDERATO CHE**, per le finalità di cui sopra:

- si rende necessario revocare la liquidazione di Cosenza Acque S.p.A. e la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile;
- si rende necessario assicurare all'Azienda Speciale Consortile uno Statuto che consenta la realizzazione di una relazione *in house providing* tra la medesima Azienda Speciale ed i Comuni Calabresi;

**VISTO ALTRESÌ:**

- il parere tecnico ed economico espresso ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000
- con votazione 6 favorevoli, 3 astenuti ( Posteraro- Diodati – Sinopoli)

**DELIBERA**

- Di approvare la trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" in Azienda Speciale Consortile - previa la contestuale revoca dello stato di liquidazione - avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
- Di approvare lo Statuto sociale dell'Azienda Speciale Consortile.
- Di dare atto che la quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale dell'Azienda Speciale Consortile, per il Comune di Mongrassano , calcolata sulla base della popolazione residente, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità, ammonta ad € 1.636,00 da imputare sull'apposito capitolo di bilancio 2021 per gli anni 2021, 2022 e 2023.
- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole nell'Assemblea di Cosenza Acque alla trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" Azienda Speciale Consortile.
- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole alle modifiche statutarie di cui all'allegato Statuto, nell'Assemblea di cui sopra, in cui si delibererà in merito a dette modificazioni statutarie, conseguenti alla trasformazione.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza

Con Votazione: 6 favorevoli 3 astenuti ( Posteraro- Sinopoli- Diodato)

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Ferruccio MARIANI

IL VICE \_SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria TENUTA



**Comune di Mongrassano**  
**Provincia di Cosenza**

**Pareri proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

Oggetto: Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione": trasformazione in Azienda Speciale Consortile

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Tecnico*  
*F.to Ing. Albenso Caparelli*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione e si attesta la regolarità contabile.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*F.to D.ssa Maria Tenuta*

**PARERE DI COPERTUTA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 – si attesta la relativa copertura finanziaria.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*F.to D.ssa Maria Tenuta*

**NON COMPORTA SPESA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Maria TENUTA, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, attesta che la delibera in oggetto non necessita del parere contabile in quanto il suddetto provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Mongrassano, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

**PUBBLICAZIONE N.**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA** *17/10/2022* per rimanervi quindici  
giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li *17/10/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Albenso Caparelli

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**ATTESTA**

Che la presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno *29/12/2021* essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li *17/10/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Albenso Caparelli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Mongrassano, li *17/10/2022*

Il Responsabile della Pubblicazione  
Ing. Caparelli Albenso



*Albenso*

Oggetto: Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione": trasformazione in Azienda Speciale Consortile.

## 1. Premessa

Il *servizio idrico integrato* è definito all'art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006, come l'*"insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"*.

Il servizio idrico è un servizio pubblico e, più precisamente, un *servizio pubblico locale a rete*<sup>1</sup>. Come tale rientra nel novero di quelle attività e prestazioni erogate su iniziativa dei pubblici poteri tese a soddisfare, in modo diretto e immediato, un bisogno assunto come primario della collettività su un determinato territorio.

Nel nostro ordinamento il servizio idrico è, altresì, un servizio a *rilevanza economica*<sup>2</sup>.

## 2. Attori del servizio idrico integrato

L'art. 142, comma 3 del richiamato d.lgs. 152/2006 individua *nell'Ente di Governo dell'Ambito* - obbligatoriamente partecipato dagli enti locali - il soggetto attraverso il quale i medesimi Enti svolgono "le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo".

*Con legge regionale n. 18 del 18/05/2017 è stata istituita l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo, per il servizio idrico integrato, dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, nonché disposta la riorganizzazione del medesimo servizio.*

*L'Autorità Idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione Nazionale (ARERA).*

*Gli enti locali esercitano le funzioni sopra richiamate, previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato, tramite l'Autorità Idrica alla quale partecipano obbligatoriamente.*

*Gli organi dell'Autorità Idrica sono l'Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti.*

L'Ente di Governo dell'Ambito (AIC), nel rispetto dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio al Soggetto

<sup>1</sup> Il "servizio pubblico a rete" si configura, dogmaticamente, come "una species del genus servizio pubblico", perimetrata per l'appunto attraverso il riconoscimento di tratti essenziali comuni riconducibili alla presenza di una rete attraverso cui erogare un servizio.

<sup>2</sup> Deve ritenersi di "rilevanza economica" il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Gestore, nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Il soggetto gestore provvede alla gestione del servizio e alla riscossione della tariffa all'utenza.

Il rapporto tra l'Ente di Governo dell'Ambito (AIC) ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'Ente di Governo dell'Ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità di Regolazione Nazionale.

Sono attribuite, infine, all'Autorità di Regolazione Nazionale per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione, controllo e monitoraggio dei servizi idrici.

### 3. Forme di gestione

A seguito del risultato referendario del 2011 - che ha prodotto l'abrogazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 - la giurisprudenza costituzionale aveva individuato nella "disciplina comunitaria" le norme per l'affidamento del servizio (cfr. Corte cost. 199/2012).

A fare chiarezza sulle effettive forme di gestione per il servizio idrico integrato, con il Decreto Sblocca Italia è stato introdotto l'art. 149 bis del d.lgs. 152/2006, che chiarisce in modo esplicito che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato costituisce competenza esclusiva dell'Ente di Governo dell'Ambito (AIC) e deve avvenire in una delle forme "previste dall'ordinamento europeo".

Per l'ambito comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità Idrica n. 5 del 30/11/2020, tra le tre forme previste dall'ordinamento europeo (affidamento a terzi, società mista e affidamento in house) è stata individuata nella modalità c.d. "in house" la forma di gestione del servizio idrico integrato.

L'affidamento diretto del servizio ad un soggetto interamente pubblico, secondo la modalità dell'*in house providing*, è possibile laddove sussistano i seguenti presupposti:

- l'affidatario è un soggetto a totale capitale pubblico;
- tra affidatario e affidante devono sussistere le condizioni per l'esercizio del "controllo analogo", ovvero rapporti tali per cui l'affidante sia in grado di esercitare sull'affidatario una influenza determinante sulle scelte;
- l'attività svolta dall'affidatario sia rivolta in quota prevalente nei confronti del soggetto affidante (l'attività in favore di soggetti terzi è ammessa nella misura massima del 20%).

Il modello di gestione in house presenta le seguenti positive caratteristiche:

- a) il rapporto giuridico intercorrente tra l'Autorità affidante (e per essa i Comuni) ed il soggetto affidatario, è qualificante e consente un controllo ed un'ingerenza sul servizio assolutamente più penetrante di quello praticabile su di un soggetto ad essa terzo, in quanto esteso ad ogni fase della governance societaria e, quindi, non vincolato al solo rispetto del contratto di affidamento);
- b) concreta possibilità di intercettare cospicui e assolutamente necessari finanziamenti pubblici a valere sul servizio di gestione ambientale;
- c) riduzione, se non azzeramento, del rischio rappresentato dai tentativi di infiltrazione malavita, rilevati soprattutto nella gestione del comparto industriale del servizio; una società pubblica, infatti, è sottoposta ai vincoli normativi in tema di assunzioni, appalti per servizi, lavori e forniture e a stringenti vincoli di monitoraggio della spesa. Non solo, grazie, infatti, all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, in una logica di economia di scala, saranno possibili rilevanti forme di risparmio;
- d) garanzia di una gestione flessibile dei servizi. Tale gestione non viene fissata e bloccata, infatti, in un capitolato valido per la durata del contratto e può essere adeguato in base alle esigenze del Comune (nella triplice veste di regolatore, proprietario e committente) ed, in particolare, a livello di partecipazione delle utenze ai fini della valorizzazione della

risorsa idrica ed ambientale in genere, permettendo, medio tempore, di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati;

- e) assicurare il mantenimento di un *maggior rapporto collaborativo* per un fattivo coinvolgimento con le associazioni dei consumatori e degli utenti, e degli altri stakeholders, nel processo di fissazione degli standard di servizio e relativo controllo.

#### Affidamento del servizio idrico integrato

L'Ente di Governo dell'Ambito (AIC), così per come riportato in premessa, deliberata la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvede all'affidamento del servizio al **Soggetto Gestore**.

Nell'ambito delle competenze attribuite dalle norme sopra richiamate, l'Autorità Idrica ha, quindi, predisposto in coordinamento con INVITALIA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Relazione che definisce il quadro delle possibili azioni da intraprendere per arrivare all'affidamento del servizio al gestore.

La Relazione predisposta individua tre possibili scenari:

- 1° scenario: secondo questa ipotesi si partirebbe dalla trasformazione di SoRiCal S.p.A. in società totalmente pubblica, che incorpora le gestioni comunali e le società pubbliche che gestiscono il SII (Lamezia Terme Multiservizi S.p.A., Ionica Multiservizi S.p.A., Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese (CONGESII), Acque Potabili Servizi Idrici Integrati s.r.l. e Consorzio Acquedotto Vina) ed alla quale entro un breve lasso di tempo (1 anno dalla trasformazione) aderiscono tutti i Comuni dell'ATO regionale che acquisiscono le partecipazioni azionarie cedute da SoRiCal. Detta soluzione passa per la revoca dello stato di liquidazione di SoRiCal S.p.A., la trasformazione della stessa in una società regionale interamente pubblica, la modifica dello Statuto, che preveda la partecipazione societaria degli Enti Locali al fine di garantire gli opportuni meccanismi del controllo analogo, la definizione del capitale sociale, l'incorporazione delle gestioni comunali (attraverso l'adozione delle correlate deliberazioni di Consiglio comunale), la costituzione formale del nuovo soggetto gestore (che deve essere obbligatoriamente partecipato dagli Enti locali), la predisposizione del Piano Industriale con relativa asseverazione e, infine, la finalizzazione da parte dell'Autorità Idrica della relazione ex art. 34, ovvero l'affidamento del servizio al nuovo costituito soggetto gestore;
- 2° scenario: secondo questa ipotesi viene costituito un nuovo soggetto - di cui fanno parte solo i Comuni calabresi e, dunque, con natura *in house providing ab origine* - per la gestione dei segmenti "distribuzione, fognatura e depurazione", a valle di SoRiCal S.p.A. Sebbene riferito alla sola gestione dei segmenti a valle della captazione e dell'adduzione, questo scenario non preclude la futura e auspicabile integrazione verticale del servizio, ovvero la costituzione nel medio termine di un unico soggetto gestore per l'intero servizio idrico.

Infine, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile concretizzare il processo di costituzione del gestore unico d'ambito, SoRiCal S.p.A. rimarrebbe grossista del servizio e avrebbe con il nuovo soggetto in house dei Comuni a valle esclusivamente rapporti di tipo negoziale (3° scenario).

Con riferimento al 1° scenario, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 210 del 24/05/2021, "nel condividere l'indirizzo già manifestato e deliberato dall'Autorità Idrica della Calabria, il 30/11/2020, di garantire l'unitarietà verticale della gestione, ovvero disporre l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, dalla captazione delle acque alla depurazione dei reflui" (cfr. Deliberazione AIC n. 5 del 30/11/2020), ha avviato un'attività di "analisi e verifica della sussistenza delle condizioni per cui, in accordo al d.lgs. 175/2006, si possa legittimamente e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pervenire all'uscita del socio privato rilevandone l'intero pacchetto azionario e rendere la SoRiCal una società a totale partecipazione pubblica".

Al riguardo, al netto delle missive intercorse tra i soggetti direttamente interessati dalla pubblicizzazione di SoRiCal S.p.A. (SoRiCal), Regione Calabria, Fondo governativo tedesco FMS, che detiene il pegno sulle azioni di SoRiCal, ed ENEL Energia S.p.A.) non risultano assunti dalla Giunta Regionale provvedimenti ufficiali, uno fra tutti la Deliberazione di autorizzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 e 8 del TUSP, all'acquisizione di azioni proprie, ovvero della

partecipazione detenuta da Acque di Calabria s.r.l. in SoRiCal S.p.A., necessaria ai fini dell'efficacia della decisione da assumersi in Assemblea dei Soci di SoRiCal S.p.A., da parte del "socio" Regione Calabria.

Nel corso delle sedute Assembleari dell'Autorità Idrica, del 14/10/2021 e del 23/11/2021, la Direzione Generale dell'Autorità Idrica, in esito al mandato ricevuto il 08/07/2021, ha illustrato e rimesso al consesso Assembleare le risultanze delle attività svolte – Relazioni prot. 657 del 06/10/2021 e prot. 734 del 17/11/2021. Le Relazioni evidenziano, tra l'altro, come i tempi per la definizione del processo di affidamento del servizio sono particolarmente stringenti.

#### **Affidamento del servizio idrico integrato, 2° scenario: Cosenza Acque S.p.A. e l'Azienda Speciale Cosenza**

In Calabria, in attuazione della legge regionale n. 10/97, prima dell'istituzione dell'ambito unico regionale, si sono registrati, negli ambiti provinciali e per i segmenti a valle della grande adduzione, due "affidamenti" coerenti:

- uno in provincia di Crotone, SOAKRO S.p.A., operativa dal 2007 al 2015;
- uno in provincia di Cosenza, con soggetto individuato, Cosenza Acque S.p.A., ma mai divenuto operativo. La società, allo stato, è in liquidazione.

In data 27/06/2003 – rep. 61109, è stata costituita, per l'ambito provinciale ottimale "Cosenza", la Società Cosenza Acque S.p.A., con sede in Cosenza, per "la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione".

Con deliberazione n. 3 del 28/11/2007 della Conferenza dei Sindaci dell'Ente di Ambito "Calabria 1 – Cosenza" è stato affidato alla Società Cosenza Acque S.p.A. il servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 152/2006, in uno con l'approvazione dello Schema di Convenzione di gestione del servizio e del relativo disciplinare tecnico.

L'affidamento disposto in favore di Cosenza Acque, così per come deliberato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Delibera n. 29 del 09/06/2010), è risultato essere coerente alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali.

La Società Cosenza Acque S.p.A. non è mai divenuta operativa e, a seguito della legge regionale n. 34 del 29/12/2010 - che ha previsto l'istituzione dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e la sospensione di tutte le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio, tra cui, naturalmente quella di Cosenza Acque - con Verbale dell'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque del 01/06/2016 – rep. 84909, è stata disposta la messa in liquidazione della Società.

Per come riportato nei punti precedenti, nel 2° scenario il player unico regionale per i segmenti a valle dell'adduzione (distribuzione, raccolta reflui e depurazione) è costituito dai Comuni della Calabria, dunque con natura in house providing *ab origine*.

In particolare, detto 2° scenario può attuarsi attraverso la Società Cosenza Acque, oggi in liquidazione, una volta revocata la liquidazione. Detto percorso, che vede la Società Cosenza Acque S.p.A., - di natura pubblica in house, detenuta da circa 90 Comuni della Provincia di Cosenza e dalla stessa Provincia, ed alla quale, nel 2010, l'Ente d'Ambito, allora circoscritto alla sola Provincia di Cosenza, affidò il servizio idrico integrato per il perimetro provinciale - quale centro aggregatore degli altri Comuni Calabresi, e quindi, quale potenziale soggetto affidatario del servizio idrico integrato per i segmenti "distribuzione, raccolta reflui e depurazione" richiede l'espletamento di alcune attività e adempimenti, da parte degli attori in causa, riportati di seguito:

- prioritariamente, la Società Cosenza Acque, oggi in liquidazione, dovrebbe, per volontà dei Comuni soci, essere riportata in attività e messa a disposizione di tutti i 404 Comuni Calabresi, quale "strumento" di avvio per la creazione del nuovo soggetto gestore d'ambito, atteso che, ai sensi della normativa vigente la partecipazione dei Comuni è presupposto indispensabile per l'affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato. La revoca della liquidazione transita, a norma dello Statuto di Cosenza Acque, dai consigli comunali dei Comuni soci, nella misura del 50% +1 delle quote azionarie, ed infine dall'Assemblea dei soci della medesima Società. L'espletamento

delle attività correlate alla revoca della liquidazione e alla trasformazione in Azienda Speciale Consortile è espressamente demandato alla stessa Società Cosenza Acque;

- contestualmente alla revoca della liquidazione, in forza del nuovo respiro territoriale che la stessa Società dovrebbe rappresentare, dovrebbe variarsi la denominazione e disporsi la trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile. Detta forma giuridica, oltre alle motivazioni correlate all'esito referendario del 2011, richiede, per l'adesione dei restanti Comuni della Calabria, oltre a quelli già presenti in Cosenza Acque, modalità, adempimenti e tempi oggettivamente meno onerosi e notevolmente ridotti. Si rammenta, al riguardo, che la variabile tempo riveste una importanza fondamentale e che l'affidamento del servizio, appunto, in tempi stringenti e compatibili con quelli imposti dalla Commissione Europea (Finanziamenti del PNRR) e dal Ministero per il Sud (Finanziamenti del ReAct EU), rileva, infatti:

- ai fini dell'accesso alle risorse del PNRR, possibile solo se l'affidamento del servizio verrà disposto inderogabilmente entro il 30/06/2022;
- ai fini dell'accesso alle risorse del ReAct EU, possibile solo se, in considerazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione degli interventi del 09/11/2021, l'affidamento venga disposto entro tempi compatibili con la scadenza dell'avviso, fissata al 23 dicembre 2021,

e consente di sterilizzare la paventata possibilità segnalata da ARERA al Parlamento il 27/07/2021, dell'esercizio di poteri sostitutivi in un settore strategico di sviluppo quale è, appunto, quello della gestione delle risorse idriche.

Il valore aggiunto rappresentato dalla Società Cosenza Acque è quello di avere già superato le fasi di costituzione e di aderenza ai disposti di legge, nonché di avere già un nucleo di 84 Comuni nella compagine societaria.

La riqualificazione della stessa Società, in definitiva, sveltisce e semplifica il processo, oramai irreversibile, dell'affidamento del servizio, con il triplice positivo effetto di generare le condizioni per l'accesso ai fondi europei, altrimenti non utilizzabili, ridurre il *water service divide* e sterilizzare possibili azioni governative di esercizio dei poteri sostitutivi.

Al riguardo rilevi, inoltre:

- la nota prot. 28855 del 26/08/2021, con la quale, il Presidente della Provincia di Cosenza, per le motivazioni nella medesima riportata, in qualità di Presidente della Conferenza di Zona dell'Autorità Idrica della Calabria per la Provincia di Cosenza, componente dell'Assemblea della medesima Autorità e socio di Cosenza Acque, ha rappresentato ai Comuni soci di Cosenza Acque il percorso sopra descritto;
- la nota prot. 725 del 13/11/2021 dell'Autorità Idrica, inviata al Presidente della Giunta Regionale, con la quale sono stati rappresentati i possibili scenari per la costituzione del soggetto gestore, ai fini della riorganizzazione del servizio idrico integrato, l'incompatibilità dell'attuazione del 1° scenario con i tempi dettati dalle scadenze istituzionali, e il percorso attuabile per il tramite della Società Cosenza Acque, per i segmenti a valle della grande adduzione, richiedendo allo stesso e in merito un impegno formale;
- la nota prot. 491851 del 13/11/2021 del Presidente della Giunta Regionale, con la quale è stato rappresentato come la possibilità da parte dei Comuni di individuare autonomamente una forma di gestione attraverso un'Azienda Speciale Consortile, nelle more della creazione di un soggetto societario in grado di gestire nella sua interezza il servizio idrico integrato, rappresenta una soluzione che permette di potere usufruire dei finanziamenti previsti dal bando ReAct Eu;

I Comuni della Calabria, diversi da quelli già soci di Cosenza Acque, aderiscono alla neo Azienda Speciale Consortile mediante l'adozione di deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

Le deliberazioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni soci e degli altri Comuni della Calabria devono prevedere, altresì, la sottoscrizione di un fondo di dotazione iniziale, attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT, da versarsi in tre annualità (avvio e spese di funzionamento iniziale, predisposizione Piano Industriale, ecc ...).

#### L'Assemblea dei soci di Cosenza Acque del 03/12/2021

Nel corso dell'Assemblea dei soci di Cosenza Acque del 03/12/2021 è stata deliberata la candidatura della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione, quale gestore del servizio idrico integrato, previa revoca della liquidazione e contestuale trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile.

#### Sulla adempimenti successivi

Deliberato l'indirizzo riferito alla candidatura della Società Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione, quale gestore del servizio idrico integrato, previa revoca della liquidazione e contestuale trasformazione della stessa in Azienda Speciale Consortile (cfr. Assemblea dei Soci di Cosenza Acque del 03/12/2021):

1. i Soci di Cosenza Acque devono adottare, entro il 15/12/2021, le Delibere di Consiglio Comunale, con le quali viene disposta la revoca della liquidazione di Cosenza Acque, la trasformazione in Azienda Speciale Consortile e l'approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda, contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale, stabilito in 1,00 €/ab., da versarsi nelle annualità 2022-2024;
2. nel corso della seduta convocata per il 16/12/2021, l'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque deve definitivamente deliberare la revoca della liquidazione, disporre la contestuale trasformazione in Azienda Speciale Consortile e l'approvazione del nuovo Statuto;
3. ricevuta la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Cosenza Acque di cui al p.to 2, l'Autorità Idrica affida al nuovo soggetto (Azienda Speciale Consortile) il servizio idrico integrato, individua gli elementi essenziali dell'affidamento, approva le linee guida sulla base delle quali predisporre il Piano Industriale e detta i tempi al neo gestore per la predisposizione, asseverazione e trasmissione del Piano Industriale all'AIC.

Successivamente all'affidamento del servizio da parte dell'Autorità Idrica in favore dell'Azienda Speciale Consortile, saranno avviate, altresì, dalla medesima Azienda le attività riferite alla propria strutturazione (modello gestionale ed organizzativo), l'adesione dei restanti Comuni calabresi, nonché il subentro nelle relative gestioni in economia. Il documento a cui l'Azienda Speciale Consortile dovrà principalmente fare riferimento per la stesura del Piano Industriale è rappresentato dal Piano d'Ambito dell'ATO Calabria, approvato con Delibera n. 8 del 28/12/2020.

Dall'affidamento decorrono, quindi, i tempi per il subentro da parte dell'Azienda Speciale Consortile nella gestione delle reti, degli impianti comunali e delle altre dotazioni patrimoniali che, a norma dell'art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere conferiti in comodato al soggetto affidatario del medesimo servizio (cfr. Azienda Speciale Consortile).

Dal momento in cui l'Azienda Speciale Consortile subentrerà nella gestione delle reti e degli impianti comunali e nella gestione amministrativa delle utenze, la "posta" riferita alla gestione del servizio idrico non comparirà più nei bilanci comunali. L'Azienda Speciale, infatti, oltre a subentrare nella gestione delle reti e degli impianti e nella gestione amministrativa delle utenze, provvederà ad emettere le bollette e a riscuotere gli importi delle stesse direttamente dai cittadini.

Nelle more di detto subentro la gestione del servizio rimarrà in capo ai Comuni, secondo la configurazione attuale.

La gestione del personale operante nel settore è disciplinata all'art. 173 del D.Lgs. 152/2006, rubricato "Personale<sup>3</sup>".

#### <sup>3</sup> 173. Personale

1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

**STATUTO**  
**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**TITOLO I**  
**STRUTTURA E FUNZIONAMENTO**

**Art. 1. Denominazione, natura giuridica e territorialità**

- 1.1. E' costituita, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), l'Azienda Speciale Consortile (o Azienda), ente in house providing dei Comuni Soci e degli altri Enti Pubblici Soci operanti nel territorio della Regione Calabria.
- 1.2. L'Azienda Speciale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica, soggettività fiscale e autonomia gestionale; non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.
- 1.3. L'Azienda esercita la propria attività nei Comuni della Calabria, ovvero nell'Ambito Territoriale Ottimale Istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

**Art. 2. Sede legale**

- 2.1. L'Azienda ha sede legale nel Comune di Catanzaro.
- 2.2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

**Art. 3. Oggetto**

- 3.1. L'Azienda ha per oggetto la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Azienda svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento di acque sia civili che industriali; la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative, di supporto e relative alle attività del servizio idrico integrato; la realizzazione e gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; lo smaltimento di rifiuti liquidi autotrasportati di origine domestica e/o industriale presso gli impianti di depurazione, attività e/o servizi di bonifica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali; l'attività di autoriparazione sui mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, ad esempio, la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle

tariffe; la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a soggetti pubblici e privati nel campo delle analisi di laboratorio; provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse; esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso; quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, compreso la gestione di ogni e qualsivoglia rete di impianto destinata al servizio pubblico.

- 3.2. L'Azienda, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Azienda.
- 3.3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Azienda potrà compiere operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività professionali protette e delle attività riservate agli Istituti di Credito e Finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive disposizioni integrative o modificative.
- 3.4. Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:
- a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione di beni mobili o immobili, aziende o rami aziendali, ritenuti idonei o utili alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma;
  - b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni e servizi necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente comma;
  - c) l'esecuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle reti, degli impianti, delle altre opere realizzate e/o gestite.
- 3.5. Per i servizi assegnati in gestione all'Azienda, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per garantire il risparmio e il corretto uso delle risorse idriche.

## TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA

### Art. 4. Organi dell'Azienda Speciale Consortile

#### 4.1. Sono organi dell'Azienda:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Direttore.

#### Art. 5. Assemblea

- 5.1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Azienda ed è composta dai Sindaci dei Comuni Soci, anche se partecipanti per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica e dai rappresentanti legali degli altri enti pubblici Soci. Per la partecipazione alle sedute i componenti potranno delegare, con atto scritto, altri soggetti.
- 5.2. L'Assemblea è un organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. Nessun compenso è dovuto ai Sindaci ed ai rappresentanti legali degli enti Soci per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e per lo svolgimento delle relative funzioni.
- 5.3. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Sindaco eletto come Presidente dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea convoca le riunioni almeno due volte l'anno, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., ed ogni volta che lo ritenga necessario.
- 5.4. L'assemblea può essere convocata su richiesta motivata dei Sindaci rappresentanti almeno il 10% della popolazione residente.
- 5.5. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti, con deliberazioni a scrutinio palese.
- 5.6. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e, nel termine di 15 giorni dall'adozione, dai Consigli Comunali dei Comuni soci e dagli organi preposti degli altri enti soci:
- elezione del Presidente;
  - nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritiene, del Vicepresidente della Assemblea, quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di costui senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
  - scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri dell'organo, con delibera motivata e senza pretesa da parte degli stessi di risarcimento del danno;
  - la nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Direttore;
  - l'ammontare delle indennità, del gettone di presenza e degli eventuali rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio di amministrazione, con i limiti fissati dalla legge e dal presente Statuto;
  - la nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del compenso allo stesso attribuito;
  - definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
  - il contratto di servizio da stipulare con l'Autorità Idrica della Calabria ed eventuali altri contratti con i Comuni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - l'approvazione e le modifiche della Carta dei servizi;
  - il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio e approvazione degli altri atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;

- i regolamenti aziendali;
- l'ammissione di nuovi Comuni Soci nell'Azienda;
- la contrazione dei mutui;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari;
- lo scioglimento anticipato dell'Azienda.

Le determinazioni degli Enti associati devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto consortile e si considerano adottate in caso di silenzio.

- 5.7. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti al bilancio preventivo e di esercizio ed alla sottoscrizione di mutui, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 5.8. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

#### Art. 6. Convocazione della Assemblea

- 6.1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC o altre modalità idonee a dimostrare il ricevimento della convocazione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a quarantotto ore.
- 6.2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione della prima e della seconda convocazione, che devono tenersi a non meno di 24 ore di distanza. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti i rappresentanti di tutti i Comuni e gli altri Enti Pubblici Soci. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
- 6.3. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti ai sensi dell'art. 7.1. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione solo sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni e gli altri Enti Pubblici Soci presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.
- 6.4. L'Assemblea può tenersi in modalità telematica, purché vi sia il modo di verificare l'identità dei partecipanti. In ogni caso l'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.

#### Art. 7. Deliberazioni assembleari

- 7.1. Le quote di partecipazione dei Comuni soci sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente.
- 7.2. È valida la deliberazione approvata dai 2/3 (due terzi) dei presenti, calcolati secondo le quote di

partecipazione determinate ai sensi del punto precedente e secondo il criterio capitaro.

7.3. Ai Comuni Soci partecipanti per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica vengono comunque riconosciute, al singolo comune, quote di partecipazione ai sensi del comma 1 e partecipano individualmente alle deliberazioni secondo il criterio capitaro come singolo Comune Socio.

7.4. Agli altri enti pubblici soci viene riconosciuta una quota di partecipazione da stabilirsi con delibera assembleare.

Art. 8. Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione. Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di quindici membri, compreso il Presidente, in rappresentanza delle cinque Province e delle diverse fasce di popolazione.

8.2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall'Assemblea, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso.

8.3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea. Qualora il consiglio di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di *prorogatio* l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

8.4. Non può essere membro del Consiglio di Amministrazione, e nel caso è dichiarato decaduto:

a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;

b) chi abbia una lite pendente con l'Azienda;

c) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati.

Le cause di inconfiribilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono comunque quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge.

8.5. I membri del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dal Consiglio stesso e decretata dal Presidente dell'Assemblea.

8.6. I membri del Consiglio che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

8.7. Nelle more della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

8.8. Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione venga meno per qualunque causa la maggioranza dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà pertanto essere

---

rinnovato secondo le norme statutarie.

#### **Art. 9. Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

9.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione. Può comunque essere tenuto anche in modalità telematica purché siano riconoscibili ed individuabili i partecipanti. È convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno, in base alle esigenze aziendali. La convocazione è obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne facciano richiesta scritta e motivata:

- un decimo dei Sindaci degli enti soci, determinato secondo il criterio capitaro;
- un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore.

9.2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore e dal Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi d'urgenza. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.


9.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

#### **Art. 10. Competenza del Consiglio di Amministrazione**

10.1. Il Consiglio è competente per tutti gli atti di gestione dell'Azienda, nel rispetto delle prerogative del Direttore. Il Consiglio di amministrazione è l'autorità amministrativa di riferimento dell'Azienda ed opera nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dei Soci, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali attraverso funzioni di programmazione e controllo delle attività aziendali e relative fasi operative. Esercita i più ampi poteri riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'Azienda che non siano, per legge o statuto di competenza dell'Assemblea, del Presidente o del Direttore, a cui competono tutti gli atti di gestione diretta ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

10.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- propone all'Assemblea i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'Azienda;
- licenzia gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati;
- approva il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- autorizza le assunzioni proposte dal direttore, nel rispetto delle procedure di reclutamento e degli atti di indirizzo degli Enti Soci;
- emana le direttive generali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea;





economico finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comune ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie.

- 15.4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente agli accertamenti di competenza.
- 15.5. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
- 15.6. I Revisori sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e vi partecipano senza diritto di voto.
- 15.7. E' fatta salva ogni altra funzione attribuita al Collegio dei Revisori dalla legge con riferimento alle Aziende costituite per la gestione di servizi pubblici locali.

#### **Art. 16. Struttura organizzativa e coordinamento attività**

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e le sue variazioni, le aree funzionali dell'Azienda, le principali mansioni dei responsabili ed il coordinamento dell'attività tra il Direttore, i dirigenti e i responsabili di tali aree.

#### **Art. 17. Rapporto di lavoro del dipendenti**

- 17.1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
- 17.2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che risulta dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria dell'Azienda, dai Contratti Collettivi Integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.
- 17.3. Il reclutamento del personale avviene mediante le modalità previste da apposito regolamento, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 18. Rapporto con gli Enti Soci e controllo analogo**

- 18.1. L'assemblea dei soci determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a soddisfare.
- 18.2. A tale scopo il Presidente ed il Direttore, congiuntamente, presentano annualmente all'Assemblea, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale; la relazione deve comprendere in particolare, lo stato di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma. La relazione deve comprendere in particolare, lo stato di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.
- 18.3. Spetta ai Comuni Soci funzione di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dettati all'Azienda. Ai fini dell'esercizio della suddetta funzione il Presidente della Assemblea dei Soci trasmette annualmente ai Consigli Comunali dei Comuni Soci, la relazione di cui al comma 2.



- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del Bilancio di previsione e degli altri atti fondamentali;
- rappresenta l'Azienda in giudizio, fatta salva l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti derivati dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
- esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- dirige il personale dell'Azienda; è responsabile dell'applicazione dei Contratti Nazionali e degli accordi interni eventualmente stipulati; propone al Consiglio di Amministrazione le modalità generali a cui si ispira la gestione del personale, delle trattative e delle relazioni sindacali;
- cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per l'organico sviluppo;
- decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa del personale, fermo restando quanto previsto dal CCNL e dal Regolamento disciplinare aziendale;
- formula proposte per la adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- presiede alle aste e alle licitazioni private;
- stipula i contratti;
- provvede sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dal Regolamento Economico Aziendale;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti di sua competenza;
- vigila sul regolare e puntuale invio degli atti fondamentali all'Assemblea ed agli Enti Soci;
- interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Azienda previo conferimento di procura;
- compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda.

12.4. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

12.5. Nei casi di temporanea vacanza del posto di direttore o di sua assenza prolungata il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'Azienda o, quando ciò non sia ritenuto possibile o opportuno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a persone esterne in possesso dei necessari requisiti professionali.

12.6. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.



- la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell'Azienda, fermo restando che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro;
- propone all'Assemblea l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine;
- propone all'Assemblea la nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore;
- licenzia lo schema di Carta dei servizi, che sottopone all'Assemblea;
- delibera l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;
- autorizza il Direttore a rappresentare l'Azienda nelle controversie giudiziarie, nei limiti di cui all'art. 12 del presente statuto;
- delibera ogni altro provvedimento necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda che non sia riservato all'Assemblea, al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto.

#### Art. 11. Presidente del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea.

#### 11.2. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere al buon funzionamento dell'Azienda e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- riferire periodicamente ai Soci sull'andamento della gestione dell'Azienda ai sensi del presente Statuto;
- promuovere le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- verificare che le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente Statuto e agli indirizzi dell'Assemblea;
- adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

#### Art. 12. Direttore. Competenze.

12.1. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa dell'Azienda e la rappresentanza legale.

12.2. Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

12.3. Al Direttore competono in particolare le seguenti attribuzioni:

- esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del Bilancio di previsione e degli altri atti fondamentali;
- rappresenta l'Azienda in giudizio, fatta salva l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti derivati dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
- esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
- dirige il personale dell'Azienda; è responsabile dell'applicazione dei Contratti Nazionali e degli accordi interni eventualmente stipulati; propone al Consiglio di Amministrazione le modalità generali a cui si ispira la gestione del personale, delle trattative e delle relazioni sindacali;
- cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;
- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per l'organico sviluppo;
- decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa del personale, fermo restando quanto previsto dal CCNL e dal Regolamento disciplinare aziendale;
- formula proposte per la adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- presiede alle aste e alle licitazioni private;
- stipula i contratti;
- provvede sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda nei casi ed entro i limiti previsti dal Regolamento Economico Aziendale;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti di sua competenza;
- vigila sul regolare e puntuale invio degli atti fondamentali all'Assemblea ed agli Enti Soci;
- interviene nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Azienda previo conferimento di procura;
- compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda.

12.4. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

12.5. Nei casi di temporanea vacanza del posto di direttore o di sua assenza prolungata il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'Azienda o, quando ciò non sia ritenuto possibile o opportuno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a persone esterne in possesso dei necessari requisiti professionali.

12.6. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art. 13. Assunzione e trattamento economico del Direttore**

- 13.1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, per tre esercizi, su proposta del Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica, in esito ad una procedura di selezione pubblica tra soggetti in possesso d'idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali con particolare riguardo al servizio idrico integrato, e può essere riconfermato.
- 13.2. A tale fine il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità della selezione, i termini di pubblicazione e i contenuti del relativo bando. Decorso il termine di presentazione delle domande, nomina la Commissione esaminatrice.
- 13.3. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal Contratto Nazionale Dirigenti di Confservizi.
- 13.4. Durante il triennio il Direttore non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante l'Azienda o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto con invito a presentare pure per iscritto, ed in congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento devono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il licenziamento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 14. Organo di Revisione**

- 14.1. Il controllo contabile è affidato ad un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di genere, e scelti tra gli iscritti all'apposito registro dei revisori legali.
- 14.2. I Revisori durano in carica fino alla approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I Revisori non sono revocabili, salvo che per giusta causa.
- 14.3. E' fatta salva ogni altra causa di inconfirabilità e di incompatibilità prevista dalla legge.
- 14.4. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato all'atto della nomina entro i limiti del 50% di quanto attribuito ai componenti del Collegio dei Revisori del maggior Ente Socio per popolazione.

#### **Art. 15. Collegio dei Revisori. Competenze**

- 15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nelle relazioni al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 15.2. Il Collegio dei Revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare oltre alla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti, e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabile. Il collegio dei Revisori deve, inoltre, riscontrare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in conto cauzione e custodia.
- 15.3. Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione

---

economico finanziaria sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comune ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o di quote societarie.

- 15.4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente agli accertamenti di competenza.
- 15.5. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
- 15.6. I Revisori sono invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e vi partecipano senza diritto di voto.
- 15.7. E' fatta salva ogni altra funzione attribuita al Collegio dei Revisori dalla legge con riferimento alle Aziende costituite per la gestione di servizi pubblici locali.

#### Art. 16. Struttura organizzativa e coordinamento attività

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e le sue variazioni, le aree funzionali dell'Azienda, le principali mansioni dei responsabili ed il coordinamento dell'attività tra il Direttore, i dirigenti e i responsabili di tali aree.

#### Art. 17. Rapporto di lavoro dei dipendenti

- 17.1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
- 17.2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quello che risulta dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria dell'Azienda, dai Contratti Collettivi Integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.
- 17.3. Il reclutamento del personale avviene mediante le modalità previste da apposito regolamento, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### Art. 18. Rapporto con gli Enti Soci e controllo analogo

- 18.1. L'assemblea dei soci determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a soddisfare.
- 18.2. A tale scopo il Presidente ed il Direttore, congiuntamente, presentano annualmente all'Assemblea, una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale; la relazione deve comprendere in particolare, lo stato di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma. La relazione deve comprendere in particolare, lo stato di realizzazione di programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.
- 18.3. Spetta ai Comuni Soci funzione di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dettati all'Azienda. Ai fini dell'esercizio della suddetta funzione il Presidente della Assemblea dei Soci trasmette annualmente ai Consigli Comunali dei Comuni Soci, la relazione di cui al comma 2.

18.4. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dei Consigli Comunali sono i seguenti:

- il piano-programma;
- il budget economico, almeno triennale;
- il bilancio di esercizio;
- il piano degli indicatori di bilancio;
- partecipazione a società di capitali, ad enti, consorzi, società cooperative.

18.5. Gli atti cui al precedente comma, sono approvati dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

**Art. 19. Capitale di dotazione. Ingresso nuovi soci**

19.1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli in natura inizialmente conferiti in proprietà dal Comune, all'atto della trasformazione o successivamente acquisiti nel corso dell'attività. I Comuni Soci trasferiscono a titolo gratuito la disponibilità delle reti idriche all'Azienda.

19.2. L'Azienda ha la piena disponibilità del capitale conferito acquisito nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto.

19.3. Ogni Comune socio, anche partecipante per il tramite di società in house, di aziende e/o altre forme associative di matrice pubblicistica o privatistica, contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione per abitante, stabilite in euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT.

19.4. Per successivi ingressi nell'Azienda di Comuni, si applicherà la quota di euro 1,00/ab., sulla base della popolazione residente dell'ultimo censimento ISTAT.

19.5. I soci che non hanno natura di Comune partecipano al fondo di dotazione in base ad apposita convenzione.

**Art. 20. Recesso dei soci.**

20.1. E' consentito il recesso dei Soci, con le forme e secondo le modalità previste di seguito.

20.2. Il recesso può essere esercitato trascorso un anno dall'adozione del presente Statuto. Il recesso deve essere notificato mediante posta elettronica certificata o altro strumento analogo comprovante l'avvenuta comunicazione, diretta al Presidente dell'assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dal 1 gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i seguenti criteri.

20.3. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, potrà cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziati propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione delle rispettive quote di partecipazione, corrispondenti proporzionalmente ai conferimenti del fondo di dotazione, in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. Se il patrimonio non è frazionabile

---

nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. Nel caso di recesso di un singolo ente, la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal Comune recedente, è al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, oltre alla quota, proporzionalmente a suo carico della quota di debito per finanziamenti in essere.

#### Art. 21. Gestione aziendale

- 21.1. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficienza e solidarietà sociale.
- 21.2. Nel rispetto della propria vocazione pubblica e degli indirizzi degli Enti Soci, l'Azienda tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali relativi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini. L'Azienda promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica.
- 21.3. In ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti e stante la necessità di un equilibrio economico-finanziario dell'Azienda, si prevede l'erogazione a tariffa sociale per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari individuati come non abbienti.

#### Art. 22. Piano programma

- 22.1. Il Piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea e nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA). Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
  - le linee di sviluppo dei servizi;
  - il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
  - le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe;
  - le iniziative di relazioni esterne;
  - i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.
- 22.2. Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Budget economico, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

#### Art. 23. Budget economico

- 23.1. Il Budget economico è redatto in coerenza con il Piano programma ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli servizi (acquedotto, fognatura, depurazione e servizi comuni), mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
- 23.2. Il Budget economico comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al programma, nonché alle variazioni di valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

23.3. Il Budget economico viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in perdita.

23.4. Nel caso in cui durante l'esercizio sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto degli obiettivi di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deve disporre le conseguenti variazioni al Budget economico, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea dei Soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati e programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. Nel documento medesimo l'Azienda deve indicare se l'eventuale perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, oppure rinviata a nuovo esercizio.

#### Art. 24. Bilancio di esercizio

24.1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei Revisori;

24.2. Il Bilancio di esercizio si compone del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa, redatti in conformità alla legge e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

24.3. Nella relazione illustrativa del Bilancio di esercizio il Direttore deve tra l'altro indicare le motivazioni degli scostamenti rispetto al Budget economico.

24.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il Bilancio e lo trasmette con propria relazione a carattere politico gestionale al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata unitamente al Conto, all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile.

#### Art. 25. Rinvio alle norme di legge

25.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

